

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2026, n. 808

Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse relative agli interventi strutturali degli edifici di interesse strategico. Annualità 2024, 2025 e 2026. Decreto n. 1149 del 03/04/2026 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico - Servizio sismico, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore avv. Raffaele Piemontese;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento e di prendere atto del riparto delle risorse messe a disposizione dal Decreto del Capo Dipartimento n. 1149 del 03/04/2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 25/05/2026) nell'ambito del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 11 della Legge 24.06.09, n.77, secondo quanto indicato in narrativa;
2. di stabilire, in relazione all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto del Capo Dipartimento n. 1149 del 03/04/2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 25/05/2026), le priorità e i criteri per la selezione degli interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico da ammettere a contributo, riferiti a edifici strategici di proprietà esclusivamente comunale e ubicati nei Comuni pugliesi dell'Allegato 7 del predetto Decreto, secondo il seguente ordine di priorità:
 - I. Sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Categoria A2, lett. c della D.G.R. n. 1214/2011)
 - II. Sedi istituzionali di Comuni (Categoria A2, lett. d della D.G.R. n. 1214/2011);
 - III. Centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile e strutture specificate nei

piani di Protezione Civile (Categoria A2, lett. a della D.G.R. n. 1214/2011).

A parità di categoria di priorità costituisce elemento preferenziale la maggiore pericolosità sismica del territorio comunale in termini di accelerazione massima al suolo (a_g), riferita all'elenco dell'allegato 7 del Decreto n. 1149/2026;

A parità di pericolosità sismica, cioè nell'ambito dello stesso Comune di riferimento, costituisce ulteriore elemento preferenziale la maggiore vulnerabilità strutturale dell'edificio, definita in esito alla verifica tecnica ed espressa in termini di rapporto fra capacità e domanda ($\min \alpha_{SLV}$, α_{SLD}).

3. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale si provvederà alla variazione di bilancio a seguito dell'assegnazione delle risorse a destinazione vincolata che verrà disposta, con apposita ordinanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
4. di demandare alla Sezione Difesa del suolo e rischio sismico ogni ulteriore adempimento conseguente finalizzato all'attuazione degli indirizzi forniti con la presente Deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse relative agli interventi strutturali degli edifici di interesse strategico. Annualità 2024, 2025 e 2026. Decreto n. 1149 del 03/04/2026 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo n. 11 della Legge 24/06/2009, n. 77 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto il finanziamento degli interventi per la prevenzione del rischio sismico attraverso l'istituzione di un Fondo.

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha previsto il rifinanziamento del Fondo per il periodo 2024-2029, al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria per consolidare gli obiettivi del Fondo, ripartendo le risorse su base pluriennale, e, quindi, garantire una continuità operativa e una stabilità finanziaria a lungo termine per i progetti e gli interventi da esso sostenuti.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo suddetto, in particolare per le annualità 2024, 2025 e 2026, il Decreto n. 1149 del 03/04/2026 di *"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026"*, emanato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25/05/2026 (d'ora in avanti, per brevità, "Decreto") disciplina le procedure per la definizione delle azioni da programmare.

In particolare, si richiamano:

- l'art. 2 *"azioni da programmare"* del Decreto prevede, al comma 1, il finanziamento di due azioni di riduzione del rischio sismico di seguito elencate:
 - a) azioni di prevenzione non strutturale, consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
 - b) azioni di prevenzione strutturale, consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e delle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica;
- l'art. 3 del Decreto *"programmazione delle Regioni"* prevede, al comma 2, che le Regioni trasmettano, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Dipartimento della protezione civile:
 - (i) la proposta di piano di studi e analisi relativo alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), redatta ai sensi di quanto indicato all'articolo 4;

- (ii) la proposta di piano di interventi relativo alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), redatta ai sensi di quanto indicato all'articolo 7.

Il Decreto, inoltre, stabilisce il limite massimo delle risorse a disposizione della Regione Puglia per la redazione delle proposte dei piani nella misura di € 7.811.606,53, così ripartiti:

- € 710.146,05 per le attività di cui alla lettera a);
- € 7.101.460,48 per le attività di cui alla lettera b).

In linea con l'ordinamento interno dell'Ente (MAIA 2.0) e con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021, recante *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*, l'attuazione delle misure di prevenzione è così ripartita tra le strutture competenti per materia:

- azioni di prevenzione strutturale, di cui alla lettera b), a cura della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico, la quale provvede all'attività di programmazione e alla gestione della linea di finanziamento;
- azioni di prevenzione non strutturale, di cui alla lettera a), a cura della Sezione Protezione Civile in conformità a quanto disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 716/2017.

Alla luce di quanto previsto dal Decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), saranno ammessi a contributo edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, giusta D.G.R. n.1214 del 31/05/2011, Categoria A.

L'ammissibilità dei predetti interventi è tuttavia subordinata alla localizzazione degli edifici nei territori dei Comuni pugliesi selezionati in base all'indice di pericolosità sismica del territorio nazionale maggiore di 0,125g e specificatamente elencati nell'Allegato 7 del Decreto, di cui se ne riporta uno stralcio (rif. Tabella 1).

Tabella 1 - Elenco degli ottantaquattro Comuni pugliesi, con accelerazione massima al suolo ag superiore a 0,125g, sui cui territori devono essere ubicati gli edifici oggetto di intervento (estratto dell'Allegato 7 del Decreto n. 1149 del 03/04/2026)

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale
16071001	071	Accadia	0,211352	1930
16071002	071	Alberona	0,148947	1981
16071003	071	Anzano di Puglia	0,230959	1930
16071004	071	Apricena	0,207459	1981
16071005	071	Ascoli Satriano	0,196067	1930
16071006	071	Biccari	0,145642	1962
16071007	071	Bovino	0,185479	1930
16071008	071	Cagnano Varano	0,204173	1981
16071009	071	Candela	0,203164	1930
16071010	071	Carapelle	0,137656	1981

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale
16071011	071	Carlantino	0,200178	1981
16071012	071	Carpino	0,200321	1981
16071013	071	Casalnuovo Monterotaro	0,20593	1981
16071014	071	Casalvecchio di Puglia	0,194163	1981
16071015	071	Castelluccio dei Sauri	0,157486	1930
16071016	071	Castelluccio Valmaggiore	0,156973	1981
16071017	071	Castelnuovo della Daunia	0,190825	1981
16071018	071	Celenza Valfortore	0,193824	1981
16071019	071	Celle di San Vito	0,163665	1962
16071020	071	Cerignola	0,193259	1981
16071021	071	Chieuti	0,195608	1981
16071022	071	Deliceto	0,192464	1930
16071023	071	Faeto	0,164179	1930
16071024	071	Foggia	0,179444	1981
16071025	071	Ischitella	0,183721	1981
16071026	071	Isole Tremiti	0,15	1981
16071027	071	Lesina	0,195764	1981
16071028	071	Lucera	0,156647	1981
16071029	071	Manfredonia	0,204314	1981
16071031	071	Mattinata	0,206122	1962
16071032	071	Monteleone di Puglia	0,214717	1930
16071033	071	Monte Sant'Angelo	0,206718	1962
16071034	071	Motta Montecorvino	0,166802	1981
16071035	071	Orsara di Puglia	0,177159	1981
16071036	071	Orta Nova	0,156304	1981
16071037	071	Panni	0,197333	1930
16071038	071	Peschici	0,181758	1981
16071039	071	Pietramontecorvino	0,176868	1981
16071040	071	Poggio Imperiale	0,20416	1981
16071041	071	Rignano Garganico	0,204185	1981
16071042	071	Rocchetta Sant'Antonio	0,210092	1930
16071043	071	Rodi Garganico	0,17979	1981
16071044	071	Roseto Valfortore	0,154161	1981
16071046	071	San Giovanni Rotondo	0,207109	1962
16071047	071	San Marco in Lamis	0,207181	1962
16071048	071	San Marco la Catola	0,179631	1981
16071049	071	San Nicandro Garganico	0,203402	1981
16071050	071	San Paolo di Civitate	0,206998	1981
16071051	071	San Severo	0,206066	1981
16071052	071	Sant'Agata di Puglia	0,218433	1930
16071053	071	Serracapriola	0,201186	1981

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale
16071054	071	Stornara	0,165372	1981
16071055	071	Stornarella	0,175243	1981
16071056	071	Torremaggiore	0,205852	1981
16071058	071	Troia	0,1463	1930
16071059	071	Vico del Gargano	0,18643	1981
16071060	071	Vieste	0,201891	1981
16071061	071	Volturara Appula	0,166399	1981
16071062	071	Volturino	0,156986	1981
16071063	071	Ordona	0,152898	1981
16071064	071	Zapponeta	0,145604	1981
16072004	072	Altamura	0,144768	2003
16072020	072	Corato	0,174349	1981
16072023	072	Gravina in Puglia	0,128765	2003
16072034	072	Poggiorsini	0,138587	1981
16072038	072	Ruvo di Puglia	0,168241	1981
16072043	072	Terlizzi	0,131055	1981
16073003	073	Castellaneta	0,152168	2003
16073007	073	Ginosa	0,15433	2003
16073009	073	Laterza	0,146945	2003
16073015	073	Massafra	0,137432	2003
16073019	073	Mottola	0,136062	2003
16073020	073	Palagianello	0,150986	2003
16073021	073	Palagiano	0,146424	2003
16110001	110	Andria	0,188124	1981
16110002	110	Barletta	0,152707	1981
16110003	110	Bisceglie	0,139089	1981
16110004	110	Canosa di Puglia	0,192308	1981
16110005	110	Margherita di Savoia	0,133518	1981
16110006	110	Minervino Murge	0,19235	1981
16110007	110	San Ferdinando di Puglia	0,155113	1981
16110008	110	Spinazzola	0,168622	1981
16110009	110	Trani	0,151002	1981
16110010	110	Trinitapoli	0,138916	1981

Preso atto, inoltre, che il Decreto individua nei beni a proprietà pubblica il perimetro dei soggetti ammissibili, la Giunta, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo politico-amministrativo e al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi sul patrimonio locale, ha inteso circoscrivere l'accesso ai finanziamenti ai soli immobili di proprietà comunale.

In stretta applicazione di quanto stabilito dall'art. 9 del Decreto, il contributo massimo concedibile è modulato in base al costo convenzionale definito dal Decreto stesso, al volume lordo dell'edificio e, infine, in funzione del parametro α , inteso come il valore minore tra

l'accelerazione al suolo allo Stato Limite di Danno α SLD e l'accelerazione allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita α SLV per il sito in esame, con la seguente modalità: 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$; 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$; $[(380-400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

Sono concedibili contributi finalizzati a sostenere costi relativi agli interventi strutturali (di rafforzamento locale, di miglioramento/adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione) ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali (art. 9, comma 1 del Decreto).

L'adozione del presente provvedimento orienta l'azione amministrativa allo scopo di garantire la mitigazione del rischio sismico, la salvaguardia della pubblica incolumità, la continuità operativa dei servizi essenziali e l'unicità e l'organicità di ciascun intervento, fornendo indirizzi, priorità e criteri per la formazione di elenchi per la programmazione regionale degli interventi finanziabili a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, attraverso una manifestazione di interesse, e per la successiva formazione della proposta di piano di interventi.

La manifestazione di interesse è esclusivamente finalizzata alla formazione di un elenco di interventi ammissibili e non comporta concessione di contributi, che resta subordinata alla successiva programmazione nonché alla effettiva disponibilità delle risorse previste.

L'iter di finanziamento si perfezionerà sulla base della proposta di piano di interventi, formulata nei limiti degli importi massimali di cui all'Allegato 2 del Decreto. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvederà, con apposita ordinanza, all'assegnazione delle risorse a ciascuna Regione e, con successivo decreto, al formale trasferimento delle stesse.

L'obiettivo che si intende raggiungere con la presente Deliberazione, in ottemperanza all'art. 3 del predetto Decreto, è quello di orientare le risorse verso la celere messa in sicurezza degli edifici che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza.

La formazione dell'elenco di interventi ammissibili, pertanto, è strutturata combinando i parametri del Decreto con i principi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e di protezione civile, puntando su tre cardini:

- Fissare requisiti di accesso minimi sostenibili, consentendo la più ampia partecipazione;
- Salvaguardare la gerarchia di intervento e il coordinamento strategico in caso di emergenza;
- Intervenire dove il rischio è maggiore.

In merito al primo dei punti sopra enunciati, l'Amministrazione riconosce che l'elaborazione di progettazioni di livello avanzato e l'esecuzione di rilievi estesi e campagne diagnostiche sulle strutture comportano oneri finanziari rilevanti a carico dei bilanci degli Enti Locali. Tale onerosità rischia di trasformarsi in una barriera all'ingresso discriminatoria, penalizzando le Amministrazioni con minori disponibilità di cassa e contravvenendo al principio di equità territoriale e di urgenza nella mitigazione del rischio sismico.

Pertanto, nell'ambito della manifestazione di interesse, ai fini della richiesta del contributo e della successiva valutazione dell'istanza, è possibile richiedere la documentazione minima, limitata ai soli elaborati tecnici essenziali per definire la fattibilità e la tipologia dell'intervento, come previsto dal par. 8.7.5. delle NTC 2018 e dalla relativa Circolare:

- a) Relazione tecnica e strutturale preliminare: analisi e verifica tecnica della struttura nella situazione attuale, comprensiva dei tabulati e del calcolo asseverato dell'Indice di Sicurezza Sismica ante-operam, della giustificazione del Livello di Conoscenza (LC) adottato e della stima dell'Indice di Sicurezza Sismica post-operam atteso dopo i lavori;
- b) Scheda di sintesi della verifica sismica di livello 1/2;
- c) Relazione geologica e geotecnica;
- d) Elaborati grafici: rilievo geometrico e costruttivo, planimetrie con la localizzazione di massima e la tipologia degli interventi strutturali previsti;
- e) Quadro economico preliminare: stima sommaria dei costi per l'esecuzione delle indagini strutturali, per le spese tecniche dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, articolato come previsto dall'art. 5 dell'Allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il secondo principio, invece, afferma la necessità di preservare l'integrità e la continuità operativa delle funzioni strategiche di protezione civile in caso di evento sismico, partendo dal vertice della catena decisionale ed esprime una gerarchia di dipendenza funzionale, con l'obiettivo di minimizzare il rischio di paralisi gestionale in scenari emergenziali.

Prima di tutto occorre preservare l'infrastruttura tecnologica e comunicativa deputata al coordinamento tattico e all'interoperabilità dei soccorsi; la priorità si estende, poi, alla continuità dell'autorità decisionale e formale, necessaria a legittimare l'azione amministrativa e la governance della transizione emergenziale. Infine, per una stretta subordinazione logica, vi sono le funzioni logistiche e di ammassamento che, mancando di autonomia strategica, dipendono interamente dagli input direttivi dei livelli superiori, anche in virtù del fatto che tali attività possiedono intrinsecamente una maggiore flessibilità e la possibilità di essere delocalizzate o sostituite in emergenza.

Infine, con riferimento al terzo e ultimo cardine, l'allocazione delle risorse avviene dapprima laddove la pericolosità è più elevata, cioè nei territori della Tabella 1 con più alto valore di accelerazione al suolo.

In secondo luogo, ferma restando l'autonomia della singola Amministrazione nella scelta degli interventi da sottoporre a finanziamento, la selezione e l'ammissione degli stessi avverranno secondo un criterio basato sulla vulnerabilità. Di conseguenza, le proposte avanzate verranno ordinate accordando la preferenza agli edifici che presentano un indicatore di rischio sismico α minore: un valore inferiore di α attesta, infatti, una più marcata carenza strutturale rispetto alle richieste delle NTC 2018 e una maggiore vulnerabilità intrinseca del bene, giustificando la priorità del finanziamento.

Ciò considerato, nell'ambito degli interventi strutturali, con la presente Deliberazione si recepiscono le cause di esclusione, di cui all'art. 7, commi 6 e 7 del Decreto, e si dà indirizzo affinché la selezione degli interventi sia espletata secondo il seguente ordine di priorità:

- I. Sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Categoria A2, lett. c della D.G.R. n. 1214/2011)
- II. Sedi istituzionali di Comuni (Categoria A2, lett. d della D.G.R. n. 1214/2011);
- III. Centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile e strutture specificate nei piani di Protezione Civile (Categoria A2, lett. a della D.G.R. n. 1214/2011).

A parità di categoria di priorità costituisce elemento preferenziale la maggiore pericolosità sismica del territorio comunale in termini di accelerazione massima al suolo (ag).

In coerenza con le logiche introdotte dal Dipartimento di Protezione Civile, il rischio dipende dalla pericolosità sismica del sito. Con riferimento alle NTC 2018, si valuta la pericolosità sismica di base del sito in cui sorge la costruzione tramite l'accelerazione massima al suolo (ag) di riferimento per lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), che rappresenta l'accelerazione orizzontale di picco su terreno rigido (categoria A) con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (OPCM n. 3519/2006). I valori di accelerazione massima al suolo sono desunti dall'Allegato 7 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 03/04/2026, da cui, per facilità di consultazione, sono stati stralciati i Comuni pugliesi nella tabella soprastante; in corrispondenza di ciascun Comune è indicato il valore di riferimento per il presente criterio.

A parità di pericolosità sismica, cioè nell'ambito dello stesso Comune di riferimento, costituisce elemento preferenziale la maggiore vulnerabilità strutturale dell'edificio, definita in esito alla verifica tecnica ed espressa in termini di rapporto fra capacità e domanda (min α SLV, α SLD).

Più in particolare, il Decreto, richiamate, all'art. 9 comma 4, le definizioni di:

- α SLV come il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite Salvaguardia della Vita, corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme Tecniche di cui al Decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
- α SLD come il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno;

definisce il valore di α quale il minore tra α SLD e α SLV nel caso di edifici o comunque α SLV qualora α SLD non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.

Il comma 5 del medesimo articolo specifica che "i valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione".

Pertanto, alla luce di quanto illustrato, si demanda alla competente Sezione Difesa del suolo e rischio sismico ogni ulteriore adempimento conseguente finalizzato all'attuazione degli indirizzi forniti con la presente Deliberazione.

Con successivo provvedimento della Giunta regionale si provvederà alla relativa variazione di bilancio.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi

non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di fornire linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, art. 11 della Legge n. 77 del 24/06/2009 nell'ambito della programmazione degli interventi strutturali degli edifici strategici, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) e f) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento e di prendere atto del riparto delle risorse messe a disposizione dal Decreto del Capo Dipartimento n. 1149 del 03/04/2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 25/05/2026) nell'ambito del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 11 della Legge 24.06.09, n.77, secondo quanto indicato in narrativa;
2. di stabilire, in relazione all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto del Capo Dipartimento n. 1149 del 03/04/2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 25/05/2026), le priorità e i criteri per la selezione degli interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico da ammettere a contributo, riferiti a edifici strategici di proprietà esclusivamente comunale e ubicati nei Comuni pugliesi dell'Allegato 7 del predetto Decreto, secondo il seguente ordine di priorità:
 - I. Sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Categoria A2, lett. c della D.G.R. n. 1214/2011)
 - II. Sedi istituzionali di Comuni (Categoria A2, lett. d della D.G.R. n. 1214/2011);
 - III. Centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile e strutture specificate nei piani di Protezione Civile (Categoria A2, lett. a della D.G.R. n. 1214/2011).

A parità di categoria di priorità costituisce elemento preferenziale la maggiore pericolosità sismica del territorio comunale in termini di accelerazione massima al suolo (a_g), riferita all'elenco dell'allegato 7 del Decreto n. 1149/2026;

A parità di pericolosità sismica, cioè nell'ambito dello stesso Comune di riferimento, costituisce ulteriore elemento preferenziale la maggiore vulnerabilità strutturale dell'edificio, definita in esito alla verifica tecnica ed espressa in termini di rapporto fra capacità e domanda (min α_{SLV} , α_{SLD}).

3. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale si provvederà alla variazione di bilancio a seguito dell'assegnazione delle risorse a destinazione

vincolata che verrà disposta, con apposita ordinanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

4. di demandare alla Sezione Difesa del suolo e rischio sismico ogni ulteriore adempimento conseguente finalizzato all'attuazione degli indirizzi forniti con la presente Deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

IL RESPONSABILE E.Q. "Programmazione e Gestione di Interventi di Riduzione del Rischio Sismico": Daniela Mastromarino

firma

Daniela Mastromarino
11.06.2026 11:04:20 GMT+02:00

IL DIRIGENTE del Servizio sismico: Gianluca Formisano



Gianluca Formisano
11.06.2026 11:08:21
GMT+02:00

firma

IL DIRIGENTE di Sezione Difesa del suolo e rischio sismico: Antonio Valentino Scarano

ANTONIO VALENTINO
SCARANO
11.06.2026 12:05:51 GMT+02:00

firma

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA le osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Dipartimento Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture": Angelosante Albanese



ANGELOSANTE
ALBANESE

firma

L'Assessore Raffaele Piemontese ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma



RAFFAELE
PIEMONTESE
18.06.2026 14:12:13
GMT+02:00